

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 114	DATA 29-05-2024
OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI CANEGRATE E “PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV” PER IL PERIODO 2024-2028. CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO ED ESCLUSIVO DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE”. APPROVAZIONE BOZZA		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDÌ **VENTINOVE** DEL MESE DI **MAGGIO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITÀ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:


COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI CANEGRATE E “PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV” PER IL PERIODO 2024-2028. CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO ED ESCLUSIVO DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE”. APPROVAZIONE BOZZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L’art. 118 della Costituzione prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni debbono favorire l’autonoma iniziativa della popolazione, ovvero dei cittadini, sia che si manifesti in forma singola od associata per il compimento di attività di interesse comune, in applicazione del principio di sussidiarietà, o, in altri termini attraverso dei patti di collaborazione, leggi convenzioni, con i quali si crea un accordo per la salvaguardia degli interessi della popolazione se minacciata da pericoli o catastrofi;

Il Testo unico degli Enti Locali di cui al d. lgs, 18/08/2000 n. 267, art. 3, prevede che i Comuni e le Province, possono espletare le loro attività avvalendosi anche della autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

Il d. lgs. 03/07/2017 n. 117, anche noto come “Codice del terzo Settore”, all’art. 2, ribadisce il riconoscimento del valore e della funzione sociale dell’associazionismo e dell’importanza dell’attività di questo nella vita sociale in via sussidiaria con le Amministrazioni con cui pattuire forme di collaborazione anche al fine di integrare e quindi supportare azioni di contrasto ai pericoli dovuti a calamità e catastrofi in genere;

Il d. lgs. 02/01/2018 n. 1, noto come “Codice della Protezione Civile” pur riorganizzando il Sistema Nazionale della Protezione Civile” istituito con la legge 24 febbraio 1992 n. 225, ha mantenuto fermi i principi ispiratori ed i ruoli istituzionali a livello strategico operativo delle varie componenti del sistema citato, tra cui quello del Sindaco – definito autorità locale di protezione civile - per la tutela della popolazione, dei beni della stessa e per garantire la continuità amministrativa in un dato territorio, minacciati o danneggiati da eventi naturali od antropici, sottolineando e riconoscendo nell’ambito operativo la partecipazione ed il concorso, nella lettera "e" del 1° comma dell’art. 13 il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’associazione della croce rossa italiana e il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

Il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27/09/2021;

Dato atto che dal 01/01/2007, per quanto concerne la protezione civile nei suoi vari aspetti, con particolare riferimento alle attività di previsione, prevenzione in primo luogo, poi successivamente nel momento dell'emergenza e post emergenza dove in particolare serve fornire l'assistenza alla popolazione, ripristinando nel contempo la vita sociale ed amministrativa, veniva coinvolta l'Associazione “Protezione Civile Canegrate ODV”, con cui periodicamente veniva rinnovata una convenzione in cui la stessa si impegnava a supportare ed affiancare l'Amministrazione per permettere un coordinamento necessario tra le varie componenti e strutture operative a livello locale al fine di soccorrere ed assistere la popolazione nelle sue necessità. Peraltro, in virtù di quanto precede, per rendere operativa e facilitare il compito, all’Organizzazione erano stati forniti veicoli, attrezzature, locali, ecc. oltre al rimborso delle spese connesse con l’attività, di cui alle Deliberazione di G.C. n. 245 dell’11/12/2006 e successivi atti di rinnovo;

Atteso per quanto precede, per supportare il Sindaco – autorità locale di protezione civile, così come definito dal D. Lgs. n. 1 del 2018 - nella direzione e nel coordinamento dei soccorsi e di assistenza alla popolazione nell'ambito comunale in caso di calamità naturale od antropica, assumendo interventi ed azioni di contrasto necessari, conformemente a quanto disposto dal Codice della Protezione Civile di cui al d. lgs. n. 1 del 2018, necessita urgentemente addivenire ad una nuova convenzione;

Vista la richiesta di rinnovo della Convenzione pervenuta da “Protezione Civile Canegrate ODV” in data 02/05/2024 agli atti prot. n. 7041, unitamente alla “Relazione attività annualità 2023” e la “Presentazione del Bilancio consuntivo anno 2023” depositati agli atti d’ufficio;

Considerato che:

L’esperienza compiuta fino ad oggi con la realtà dell’associazionismo del predetto volontariato, già operante, è sempre stato positivo e nevralgico, riconosciuto come tale anche dagli altri Enti istituzionali presenti sul territorio;

Alla luce di quanto precede si ritiene opportuno mantenere in essere tale rapporto per evitare quelle soluzioni di continuità pregiudizievoli alle attività proprie della protezione civile ed a quanto connesso con il Piano Comunale della Protezione Civile nell’interesse del Comune, della popolazione e, in ultima analisi, in ottemperanza al principio di “buona amministrazione”.

Debbono ritenersi collegate al rinnovo della convenzione in argomento anche le convenzioni inerenti il mantenimento dell’uso dei veicoli e delle attrezzature che a suo tempo erano state date all’Associazione;

Ravvisata l’opportunità per le ragioni sopra esposte;

Di avvalersi dell’Associazione di volontariato in argomento, stipulando una convenzione, affinché, oltre a prevedere il presidio del territorio per attività di protezione civile ed attinenti al Piano Comunale di Protezione Civile, possa intervenire sulle necessità che saranno individuate dall’Amministrazione, affiancandola e supportandola, assicurando la salvaguardia della popolazione e nel contempo garantendo la continuità amministrativa;

Di concedere all’Organizzazione in comodato d’uso gratuito strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le capacità operative per le attività di protezione civile come indicate e regolamentate nello schema di contratto allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Di erogare, per quanto precede, un rimborso spese all’Associazione, subordinatamente alla presentazione dei documenti giustificativi analogamente a quanto riportato nella convenzione tipo allegata alla presente delibera e da considerarsi parte integrante ed imprescindibile.

Atteso che i rapporti tra le parti saranno seguiti e gestiti dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune, il quale, in merito allo schema di cui trattasi potrà, con proprio provvedimento, modificarlo ed integrarlo se necessità lo imponga e non comunque in parti sostanziali.

Dato atto che la convenzione comporta una spesa annuale di € 5.500,00, a cui si provvederà mediante stanziamenti attribuiti all’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del d. lgs n. 287 del 18/08/2000 per poter procedere a dare attuazione agli atti necessari per assicurare la continuità nelle attività di protezione civile;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità e Programmazione Economica;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** lo schema della convenzione allegata, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati e riportati, e come tale da costituire parte integrante ed imprescindibile del presente atto, da stipularsi tra il Comune e l'Associazione di volontariato "Protezione Civile Canegrate ODV", già operante sul territorio comunale.
2. **DI APPROVARE** lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito di attrezzature e mezzi di proprietà comunale da impiegare per potenziare le capacità operative per le attività di protezione civile come indicate e regolamentate nello schema di contratto allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI APPROVARE**, la somma di euro 5.500,00 annuale, da destinare all'Associazione "Protezione Civile Canegrate ODV" nelle modalità e nei tempi indicati nell'allegato schema di convenzione, che trova copertura nel Bilancio di previsione alla missione n. 11 programma n. 01 classificazione completa U. 1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 483000;
4. **DI DETERMINARE** la durata della convenzione dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2028;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.


Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE, per le ragioni d'urgenza in premessa esplicitate, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

- *parere di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;*
- *Schema di Convenzione;*
- *Schema di Contratto di comodato d'uso mezzi e attrezzature.*





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part. IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. 114 assunta in data 29 MAG, 2024


GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI CANEGRATE E "PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV" PER IL PERIODO 2024-2028. CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ED ESCLUSIVO DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE". APPROVAZIONE BOZZA.


In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Arch. Antonino Zottarelli



In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE AREA
CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Fulvia Caporino



Prot. N. _____ del _____

SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE", TRA IL COMUNE DI CANEGRATE E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV PER GLI ANNI 2024/2028

L'anno 2024 il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale sita in Via Alessandro Manzoni n. 1

TRA

Il Comune di Canegrate, in seguito denominato "*Comune*", codice fiscale 00835500158, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente, Arch. Antonino Zottarelli, nato a Legnano (MI) il 26/11/1970, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, che interviene nel presente atto in rappresentanza dello stesso ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n° del, esecutiva

E


l'Organizzazione senza scopo di lucro denominata: Protezione Civile Canegrate ODV, di seguito "*Organizzazione o Associazione*" con sede in Canegrate Via Cascinette n. 33/37 C.F. 92028600150, iscritta all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia con decreto n. 3/2003 del 30/06/2003 e nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.n.117/2017 con Decreto Dirigenziale CMM Raccolta Generale n° 5373 del 21/07/2022 Fasc. n. 8.5/2022/229, nella persona del legale rappresentate Sig. Marco Carrera nato a Cuggiono (MI) il 08/05/1988, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione;

VISTI:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo Settore";
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", pubblicato in G.U. n.17 del 22/01/2018;
- la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 27 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del D.lgs 17/2018:

- l'art 12, rubricato "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile", ai sensi del quale è funzione fondamentale dei Comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza;
- l'art 13 ai sensi del quale sono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile anche "il volontariato organizzato di Protezione Civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;



- il Capo V nel quale sono definite le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare l'art. 32, comma 3, il quale precisa che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118 della Costituzione, che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

CONSIDERATO che il D. Lgs n.117 del 3 luglio 2017, c.d. "Codice del Terzo settore", all'art.2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

CONSIDERATO altresì che tra le attività proprie degli Enti del Terzo settore l'art. 5, comma 1, lett. y, del Codice del Terzo Settore colloca quelle relative alla protezione civile;

DATO ATTO che per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei compiti attribuiti ai Comuni in materia di protezione civile è espressamente previsto l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito;

RICHIAMATO l'art. 56 del D. Lgs n.117/2017 il quale definisce i principi e le modalità di sottoscrizione delle convenzioni tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

PRESO ATTO che i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano sottoscrivere dette convenzioni, sono i seguenti:

- a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale;
- b. l'iscrizione all'elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile Decreto n.2127 del 20/05/2008 D.P.G.R. 7/R/2006. Approvazione dell'elenco regionale del volontariato di Protezione Civile;
- c. il possesso di requisiti di moralità professionale;
- d. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D. Lgs. 117/2017);

VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27/09/2021;

CONSIDERATO che l'Organizzazione "Protezione Civile Canegrate ODV" ha manifestato la propria disponibilità a mantenere in essere il rapporto con il Comune per collaborare in modo integrato, nelle forme consentite dalla normativa vigente, allo svolgimento delle attività di protezione civile così come definite dall'art. 2 del d.lgs. n.1/2018, proponendo la sottoscrizione di una nuova Convenzione, che di fatto sia la continuazione di quella precedente, evitando una soluzione di continuità che pregiudicherebbe gli sforzi compiuti fino ad oggi e che allo stesso tempo recepisca le disposizioni di cui al D.d.s. 29 novembre 2022 - n. 17381 – Regione Lombardia - D.G. Territorio e protezione civile – *“Bando rivolto agli enti locali per il finanziamento finalizzato all’acquisizione di mezzi ed attrezzature ad uso esclusivo di protezione civile (d.g.r. XI/6510/2022 – d.d.s. 9856/2022) – Approvazione della graduatoria definitiva”*, per mezzo del quale il Comune ha ricevuto un contributo per l’acquisto di un veicolo per uso esclusivo di protezione civile, e che, suddetto decreto, prevede tra l’altro, quanto segue: *“solo per i beneficiari di cui alla categoria A.3.b): all’atto della presentazione della rendicontazione finale, dovrà essere caricata copia digitale della convenzione di durata almeno biennale (a partire dalla data di richiesta del saldo) con un’organizzazione di volontariato di Protezione Civile e relativo comodato d’uso del bene”*.

CONSIDERATO che il Comune di Canegrate favorisce la presenza dell'Organizzazione "Protezione Civile Canegrate ODV" sul proprio territorio riconoscendo la capacità in attività di prevenzione, soccorso, informazione, formazione ed esercitazione degli aderenti e, più in generale, l'impegno nella diffusione culturale delle materie legate alla protezione civile;

VISTA:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 20/11/2019 ad oggetto: *“Convenzione tra il Comune di Canegrate e l’Associazione di Volontariato “Protezione Civile Canegrate ODV” per il monitoraggio del territorio comunale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024”*, sottoscritta in data 09/12/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 22/11/2023 ad oggetto: *“Convenzione tra il Comune di Canegrate e l’Associazione di Volontariato “Protezione Civile Canegrate ODV” per il monitoraggio del territorio comunale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024 - Approvazione bozza di Convenzione – Revisione Novembre anno 2023”*;

Tanto richiamato e premesso, l’Ente e l’Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Il Comune e l’Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale della cooperazione dell’Organizzazione nello svolgimento delle funzioni ad esso demandate, tra le quali si annoverano anche quelle in materia di protezione civile. A tal fine, il Comune di Canegrate e l’Organizzazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali.

Articolo 3 – Finalità

L'Ente si avvarrà della cooperazione dell'Organizzazione al fine di dare compiuta attuazione, in conformità alle direttive nazionali ed agli indirizzi regionali, alle attività di prevenzione dei rischi e di presidio territoriale, di attivazione e di direzione dei primi soccorsi a favore della popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le situazioni di emergenza in ambito comunale, oltre alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile.

Articolo 4 – Attività

Il Comune di Canegrate si avvarrà della cooperazione dell'Organizzazione al fine di garantire il compiuto raggiungimento delle finalità di cui all'art 3. In particolare l'Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a. presidio territoriale, interventi di prevenzione dei rischi e partecipazione al piano emergenza neve, in collaborazione con le altre forze attivate dal Comune, come pronto intervento per la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
- b. al verificarsi delle situazioni di emergenza connesse con eventi calamitosi, di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, ed in relazione a situazioni di rischio (ad esempio: idraulico, idrogeologico, sismico, da fenomeni metereologici, ambientale, igienico sanitario) provvedere all'attivazione ed alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti, ivi comprese le operazioni di ricerca delle persone disperse, necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, mettendosi a completa disposizione del Sindaco in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, con ogni mezzo ed attrezzatura idonei in dotazione;
- c. supporto, nei limiti delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie e dei tempi propri del volontariato, di natura organizzativa, di assistenza alla popolazione e presidio delle aree del territorio comunale interessate da eventi a rilevante impatto locale, anche in sostegno all'Amministrazione ed agli organizzatori di manifestazioni pubbliche o pubblici spettacoli, ovvero durante manifestazioni che comportino uno straordinario afflusso di persone o che esponano la cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse. L'Associazione assicura il supporto logistico all'Amministrazione Comunale / Polizia Locale, nonché assistenza "antipanico" al cittadino, con un numero adeguato di risorse in occasione delle manifestazioni ricorrenti in date e orari da definire, ritenute importanti per l'alta numerosità degli spettatori richiamati, di seguito richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rocolo cross country; Sfilata di Carnevale; Notte bianca o manifestazione similare; Fiera delle merci del primo lunedì del mese di settembre ed eventuali altre manifestazioni/eventi di grande o media entità insistenti sul territorio di Canegrate.
- d. organizzazione e collaborazione alla ideazione, progettazione e realizzazione di eventi sul territorio comunale, quali corsi di prevenzione e di formazione sull'emergenza, comprese simulazioni operative, che si programmino per le realtà scolastiche locali o per i cittadini nelle diverse occasioni, volti alla informazione/sensibilizzazione dei cittadini in materia di sicurezza e protezione civile ed alla promozione dei valori civili culturali propri dell'Associazione. Le esercitazioni e le attività di previsione e di prevenzione potranno essere, in ragione delle disponibilità di bilancio, oggetto di specifici provvedimenti del Comune e beneficiare di apposito rimborso delle spese sostenute. Il programma operativo può prevedere anche progetti di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi;
- e. Soppressione imenotteri; relativamente ai suddetti interventi stagionali, l'attività oggetto di Convenzione prevede la soppressione di imenotteri aculeati su aree pubbliche e immobili, comprese

le pertinenze, di proprietà del Comune di Canegrate. Per tali interventi l'O.d.V. si impegna a dotarsi di tutti d.p.i. specifici per la tipologia di intervento e delle attrezzature necessarie, anche utilizzando strumenti per raggiungere le diverse quote d'altezza.

Altri interventi o grandi eventi extra-convenzione, ovvero non rientranti nei calendari e/o nella attività elencate nei precedenti paragrafi, che richiedono tuttavia il supporto logistico dell'Associazione all'Amministrazione Comunale / Polizia Locale per la garanzia della sicurezza della popolazione e delle aree del territorio, dovranno essere formalmente attivati da parte degli organi richiedenti, valutati dall'Associazione per le verifiche di compatibilità con le normative di protezione civile e, se ritenuti consoni, oggetto di pianificazione logistica ed accordi economici per i rimborsi spese commisurati al tipo di impegno previsto.

La richiesta di attività e la conseguenziale richiesta di messa a disposizione di Volontari verrà inoltrata formalmente con comunicazione scritta. In caso di urgenza, la richiesta potrà essere formulata anche in forma orale o diversa, mediante strumenti ritenuti tecnologicamente più celeri, per essere successivamente confermata, non appena possibile, con atto formale. L'Organizzazione si impegna a trasmettere al Comune le relazioni sulle attività compiute con indicazioni dei costi sostenuti nei tempi che verranno concordati.

Articolo 5 – Impegno e modalità per lo svolgimento della convenzione a carico dell'Organizzazione

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente ogni fatto od evento che possa incidere sulla efficacia e validità della presente convenzione e di quanto contenuto in essa.

L'Associazione, si impegna in modo continuativo a:

- a) individuare uno o più referenti delle emergenze, reperibili telefonicamente dalle ore 00,00 alle ore 24,00, tutti i giorni, feriali, prefestivi e festivi, per tutta la durata dell'anno, con il compito di attivare le risorse ed i mezzi in dotazione per esigenze e interventi di protezione civile in ambito comunale;
- b) mantenere in perfetta efficienza ed operativi tutti i mezzi impiegati, le attrezzature ed i materiali in possesso ed in specie quelli affidati in comodato dal Comune, con separato atto;
- c) comunicare senza ritardo eventuali problematiche che possono incidere sull'efficienza di mezzi, attrezzature e materiali sopra citati;
- d) provvedere alla formazione, aggiornamento, addestramento periodici dei Volontari di cui è composta, anche in raccordo con l'Agenzia Regionale della Protezione Civile e con il Comune;
- e) nel quadro di un coordinamento svolto dal Comune, collaborare con i diversi Enti per favorire le attività di informazione rivolta alle popolazioni sui rischi presenti sul territorio comunale e provinciale;
- f) svolgere, in raccordo con il Comune, opera di sensibilizzazione sui temi della protezione civile, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole su norme di comportamento e misure di autoprotezione da assumere in situazione di pericolo;
- g) svolgere con continuità un ruolo di collegamento con la popolazione per educarla al rispetto dell'ambiente;
- h) collaborare con il Comune, fornendo consulenza ed assistenza, nella promozione di iniziative tese alla formazione della popolazione circa i comportamenti da porre in essere in caso di pericoli e catastrofi dovute ad eventi naturali od antropiche;
- i) assicurare la partecipazione di personale e mezzi alle esercitazioni di Protezione Civile promosse dal Comune o da altri Enti, in raccordo con lo stesso, nei limiti delle disponibilità dichiarate, secondo quanto concordato, così come statuito all'art. 4;

j) attivarsi in modo straordinario, in caso di calamità od emergenze, anche alla luce di quanto sancito nell'art. 4, su richiesta del Comune, assicurando:

- l'avvio di contatti per la mobilitazione del proprio personale, in relazione alla tipologia di evento, senza ritardo e comunque non oltre un'ora dalla richiesta;
- la messa a disposizione di unità operative qualificate, con mezzi e attrezzature specifiche per la gestione di eventi particolari anche localizzati, entro un'ora e comunque non oltre tre ore dalla richiesta;
- la collaborazione ed il supporto logistico ed organizzativo con le strutture preposte, nella gestione di centri di raccolta, aree di ricovero e campi base, qualora richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile e/o dalla Regione Lombardia e/o anche in ambito extra-territorio comunale qualora il Comune concorra con gli altri Enti;

k) partecipare alla costituzione del Centro Operativo Comunale – C.O.C., giusto decreto sindacale n. 4 del 07/03/2020 e Piano Comunale di Protezione Civile vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 27/09/2021, alla "funzione di supporto: VOLONTARIATO";

L'Organizzazione si impegna in base alle proprie possibilità operative alla partecipazione ad eventi calamitosi a carattere extra-provinciale, nazionale od internazionale, nei limiti delle proprie disponibilità, a garantire l'assolvimento di specifiche richieste che potranno pervenire al Comune anche nel quadro delle iniziative che Stato, Regione ed Enti Locali vorranno organizzare nei tempi e modalità da essi definite.

L'Associazione garantisce che i Volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento dei servizi ad essa demandati, nonché delle particolari idoneità professionali e sanitarie che eventuali normative richiedano per l'espletamento di interventi specialistici. Oltre ai dispositivi di protezione individuali e la copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi ed il rispetto di quanto previsto dalle normative attualmente vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono a carico dell'Organizzazione tutti gli oneri economici ed amministrativi richiesti per l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta o altro, necessario ed utile per l'espletamento della propria attività.

Articolo 6 - Impegno e modalità per lo svolgimento della convenzione a carico del Comune

Le parti concordano che per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, compiute nel territorio comunale o comunque su richiesta del Comune, viene riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione. Nel rimborso delle spese connesse con le attività espletate – peraltro rese a titolo gratuito dal volontariato - in generale, potranno trovare ingresso le spese compiute purché rendicontate e se necessarie al funzionamento ed organizzazione dell'Associazione e, più in particolare:

- a) spese per le attività di promozione sul territorio della protezione civile, per attività di divulgazione nel mondo delle scuole;
- b) spese per l'impiego di apparecchiature tecnologiche ed informatiche, connesse all'attività di protezione civile e purché concordate con il Comune;
- c) spese per interventi di protezione civile e comunque rientranti nell'art. 4 e 5 della convenzione in ambito comunale o, se richiesti dal Comune, in quello extra-comunale;
- d) spese sostenute per le attività di vigilanza in generale e monitoraggio del territorio in relazione ai rischi connesse ad avverse condizioni meteorologiche, ad incendi boschivi ed anche ad emergenze varie, siano esse naturali od antropiche;
- e) spese sostenute per la manutenzione degli autoveicoli, delle attrezzature in dotazione, nonché per l'acquisto di carburante per i veicoli in servizio di protezione civile per conto del Comune;

- f) spese ordinarie per le strumentazioni informatiche necessarie per l'attività di protezione civile;
- g) spese, purché assentite dal Comune, per utenze e per il mantenimento dei locali e dello spazio verde dell'immobile dove ha sede l'Organizzazione;
- h) spese, purché assentite preventivamente dal Comune, sostenute per l'acquisto di attrezzature, dispositivi di protezione individuali e quant'altro si dovesse rendere necessario per garantire un efficace e sicuro intervento in situazioni di emergenza. Tra queste spese rientrano anche quelle inerenti per la creazione, mantenimento in efficienza della sala radio e del sistema di comunicazione correlato, sia esso di natura fisso e sia di natura mobile;
- i) spese per partecipazioni ad incontri o manifestazioni richieste od indette dal Comune con il limite di quanto previsto dalla normativa comunale, per i dipendenti in missione, qualora siano extra-territorio comunale;
- l) spese sostenute per l'organizzazione di esercitazioni di protezione civile di cui all'art. 5, purché concordate e definite con il Comune.

Il Comune si impegna ad erogare un rimborso per le spese sostenute per oneri assicurativi obbligatori per legge o che comunque si rendano necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, richieste dal Comune, preventivamente autorizzate, oltre ad eventuali spese per assicurazioni integrative che si dovessero ritenere necessarie stipulare in condizioni di particolari emergenze.

Per le spese non rientranti nelle tipologie sopra indicate, ma connesse ad emergenze e/o cause improvvise non previste e comunque tali da renderle inevitabili ed urgenti, verranno riconosciute e quindi rimborsate, previo preventiva comunicazione anche verbale stante l'urgenza, e benessere del Comune.

Il rimborso delle spese sopra citate avverrà con le modalità di cui all'art. 9.

Il Comune si impegna ad ospitare i mezzi e le attrezzature di Protezione Civile, sia di proprietà dell'Organizzazione che concesse in comodato d'uso, presso il magazzino comunale in via Fabio Filzi e/o comunque presso immobili di proprietà comunale, declinando ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti e/o furti che si dovessero verificare. Il Comune si impegna altresì in merito al rilascio di autorizzazioni relative alla libera circolazione per urgenti esigenze connesse alle attività di cui alla presente e ad attivare la collaborazione degli altri servizi e settori comunali. Il Comune potrà mettere a disposizione dell'Organizzazione, per l'espletamento di servizi di Protezione Civile, previa richiesta scritta ed autorizzazione del Responsabile Operativo Comunale, i veicoli in dotazione all'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente. In caso di situazioni di emergenza, per eventi nell'ambito di avvisi di criticità emanati dal servizio di protezione civile regionale, la corrispondenza tra le parti potrà avvenire mediante contatti telefonici.

Articolo 7 – Direzione e vigilanza

Le funzioni e le attività di cui ai precedenti articoli dovranno essere svolte sotto la direzione e responsabilità del Comune di Canegrate – Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente -Servizio di Protezione Civile.

Articolo 8 – Durata

La convenzione sarà impegnativa e vincolante per le parti, dal giorno della sottoscrizione del documento fino al 31 dicembre 2028. È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti. L'Organizzazione si impegna affinché le attività e gli interventi oggetto della presente Convenzione siano resi con continuità per l'intero periodo di durata della stessa.

Articolo 9 – Contributi e procedure di rendicontazione

Il Comune, richiamando il contenuto di cui all'art. 6, stima per le attività espletate dall'Associazione un rimborso annuale fino ad euro 5.500,00 comprendente, tra l'altro, ai sensi dell'art 18, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari in forza presso l'Organizzazione.

L'importo di cui sopra è comunque subordinato alla disponibilità effettiva di bilancio e potrà essere integrato in corso anno qualora l'Associazione dimostri maggiori spese e/o ridotto in relazione a tale disponibilità. In tal caso le attività programmate dall'Associazione potranno essere riproporzionate, ferme le attività istituzionali di protezione civile a seguito di emergenze ambientali.

L'ausilio finanziario sarà erogato in n. 2 tranches, sulla base di nota spese da parte dell'Associazione, così suddivise:

- 85% entro il 30 giugno, subordinatamente all'approvazione del bilancio annuale;
- 15% a saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

L'Associazione dovrà produrre una rendicontazione entro il 28 febbraio di ogni anno, riferita all'attività svolta nell'anno precedente, composta da una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta (numero e tipologia di servizi svolti e personale impiegato) e della destinazione dei fondi secondo i fini sociali prefissati, sottoscritto dal Presidente in carica.

Stante il rapporto fiduciario, non oneroso, in funzione degli scopi istituzionali, oltre alla rendicontazione annuale dell'attività di cui sopra, l'Associazione è tenuta a consegnare all'Amministrazione il proprio bilancio regolarmente approvato relativo all'anno solare precedente, con allegato specificatamente il dettaglio delle spese sostenute per le attività previste nella presente convenzione e di eventuali altre entrate percepite. Il Comune potrà visionare, su richiesta da inviare entro 30 giorni dal deposito di cui sopra, i giustificativi contabili di dette spese. L'Amministrazione liquiderà quanto dovuto sulla base delle verifiche documentali e sulla valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività, riservandosi di ritenere una quota proporzionale relativamente alle prestazioni eventualmente non rese, subordinando comunque la stessa alla disponibilità di risorse in bilancio. La presente convenzione non esclude eventuali altri apporti economici da parte di Organizzatori di eventi particolarmente significativi e/o contributi a fronte di oneri o attività aggiuntive sostenute non previste nella presente convenzione, anche ai sensi del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati", adottato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 30/05/2005 qualora ne sussistono i presupposti.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Organizzazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime Iva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Art. 10 - Comodato d'uso di strumenti

Il Comune, al fine di permettere l'attività che l'Organizzazione si impegna a svolgere a titolo di volontariato con la presente convenzione nell'ambito della protezione civile, può mettere a disposizione strumenti che verranno consegnati con sottoscrizione di apposito verbale. Gli strumenti devono essere custoditi e mantenuti in efficienza per il pronto utilizzo. Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusione di quelle dovute ad uso improprio dello strumento o da utilizzo da parte di volontari che non hanno ricevuto la necessaria formazione. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose derivanti dall'uso degli strumenti di cui al presente articolo.

Articolo 11 – Esoneri e Responsabilità

L'Associazione esonera il Comune da ogni altro onere ed obbligo che non sia stato espressamente richiamato nella presente convenzione e previsto dalla normativa vigente. Eventuali responsabilità civili o penali causate da comportamenti posti in essere dagli associati rimangono a carico dei singoli e della Associazione, esonerando il Comune da eventuali responsabilità.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danno o sinistri anche in itinere che dovessero verificarsi per l'espletamento delle attività richieste. L'Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Organizzazione è tenuta a stipulare una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12 – Penalità per indisponibilità

Con salvezza del computo agli effetti della risoluzione di cui al successivo articolo 13, qualora a seguito di attivazione avvenuta conformemente alla modalità compendiate con la convenzione, l'O.d.V. convenzionata si renda indisponibile, salvo comprovati ed oggettivi motivi giustificativi da ostendere con comunicazione PEC, previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, saranno applicate delle specifiche penalità consistenti nella riduzione percentuale dell'importo della convenzione ancora oggetto di istruttoria, alla data del verificarsi dell'indisponibilità. Il sistema di penalità è computato nella misura del 5% alla prima, nella misura del 5% alla seconda, nella misura del 5% alla terza. Con l'applicazione della terza penalità, si procederà alla contestuale risoluzione della convenzione, procedendosi alla liquidazione delle spettanze maturate, depurate degli importi di penalità.

Identica sequenza di penalità potrà essere applicata per segnalata manifestazione di condotta che non sia conforme allo stile relazionale imposto dalla funzione ed allo spirito del volontariato di Protezione Civile, ovvero per ciascuna condotta che possa ledere l'immagine del Comune o del "sistema protezione civile". In questo caso la casistica di risoluzione della convenzione resta disciplinata nell'articolo 13.

Articolo 13 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione, con motivata comunicazione, in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte della Associazione degli impegni previsti dai precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione fino al ricevimento della diffida e sempre nei limiti di quantificazione e modalità di cui all'art. 9. Il Comune può inoltre risolvere la presente qualora l'Organizzazione violi leggi, regolamenti, anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 14 - Sede operativa

Per quanto contenuto nella presente convenzione l'Associazione si avvarrà degli spazi e dei locali concessi da CAP Holding S.p.A. nell'immobile sito in via Cascinette n. 33/37 (sede amministrativa) e da quelli messi a disposizione dal Comune (deposito mezzi ed attrezzature) in via Fabio Filzi.

In caso di risoluzione da entrambe le parti o di mancato rinnovo della presente convenzione, gli spazi ed i locali di proprietà comunale, dovranno essere liberi e vuoti da persone e cose, senza possibilità di beneficiare di alcuna proroga inerente la scadenza della convenzione di concessione dei locali.

E' fatta salva la facoltà del Comune di richiedere eventuali danni o comunque spese che dovessero derivare dalla mancata liberazione dei locali.

Articolo 15 – Controversie

I rapporti tra Comune e l'Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 16 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 17 - Tracciabilità flusso finanziario

La Associazione si impegna, con la sottoscrizione della presente convenzione, ad assumersi tutti gli obblighi di legge in materia di tracciabilità finanziaria, ossia di indicare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato, sul quale saranno accreditate le somme secondo le modalità di cui all'art. 7, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso a pena di incorrere nelle clausole risolutorie e nelle sanzioni previste dalle normative in vigore in materia (legge 13/08/2010 n. 136 e ss. Mod.).

Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali

L'Associazione garantisce la correttezza e la riservatezza dei Volontari di protezione civile, che sono tenuti ad osservare la normativa di cui al Codice della privacy (d. lgs. n. 196 del 2003) ed il Regolamento U.E. 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Canegrate, con sede in Via Alessandro Manzoni n. 1 - Canegrate a cui si potrà, inviare richieste all'indirizzo: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
Il Comune ha individuato il proprio responsabile della protezione dei dati come segue: DPO CORA' NADIA, 0376-803074; consulenza@entionline.it; nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

I dati vengono trattati da personale interno autorizzato e appositamente incaricato.

In esecuzione della presente convenzione, l'Associazione effettua il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune in aderenza al Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679 e di ogni altra normativa applicabile.

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni acquisite, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione; pertanto non può divulgare in alcun modo o in qualsiasi forma i dati acquisiti.

E' fatto divieto di utilizzazione dei dati a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e non potranno essere comunicati o trasmessi senza l'espressa autorizzazione del Comune.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

L'Associazione non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione, salvo proroga, e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune.

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello riflettente le finalità che sono alla base della presente convenzione. A tal fine viene verificata la stretta pertinenza dei dati trattati alla presente procedura di conseguenza quanto ecceda, o risulti non pertinente o non indispensabile, non sarà utilizzato salvo che, per l'eventuale conservazione a norma di legge, dell'atto o del documento riportante i dati di cui trattasi.

L'Associazione viene resa edotta che ha diritto di accesso ai dati personali, ad ottenere rettifiche, cancellazioni o limitazioni al trattamento, potendosi anche opporre al trattamento. Può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'Associazione viene resa edotta che il trattamento dei dati, essendo per finalità istituzionali di protezione civile, non è sottoposto al consenso (Art. 6 comma 1, lett. E Reg. Europeo n. 679/2016) perché inerente ad attività istituzionale espletata dal Comune.

L'Associazione dà atto di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza di cui al d. lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Il Comune garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che saranno trattati osservando le statuizioni di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare le parti della presente convenzione riconoscono reciprocamente il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di esercitare i diritti di aggiornamento, rettificazione ed integrazione di cui all'art. 7 del suindicato D. Lgs.. L'Associazione, a tal fine, potrà rivolgersi al Comune e più specificamente al Responsabile del Servizio di Protezione Civile che, per il presente atto ed in quanto contenuto, lo rappresenta.

L'Associazione è informata che, ai sensi dell'art. 13 del suindicato D. Lgs., i dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei per le finalità indicate nella presente convenzione e per le attività necessarie alla normale gestione del rapporto convenzionale con la medesima.

L'Associazione dà atto di essere stata edotta di quanto precede ed informata che con la propria sottoscrizione alla presente convenzione, acconsente al trattamento indicato nei commi precedenti.

Articolo 19 - Altre disposizioni

La presente convenzione abroga ogni precedente provvedimento e comunque qualsiasi atto in contrasto, fatti salvi i diritti economici maturati sino alla sua entrata in vigore. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme del Codice Civile.

Articolo 20 - Spese contrattuali

Gli eventuali diritti, imposte e spese riferibili alla stipula della presente Convenzione saranno a carico dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Canegrate
Il Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente
*Arch. Antonino Zottarelli**

Per L'Organizzazione di Volontariato "Protezione Civile Canegrate ODV"
*Sig. Marco Carrera**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 e del D. Lgs 07.03.2005, n. 82 e
rispettive norme collegate

Prot. N. _____ del _____

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ED ESCLUSIVO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CANEGRATE ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV

L'anno 2024 il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale sita in Via Alessandro Manzoni n. 1

TRA

Il Comune di Canegrate, in seguito denominato "*Comune*", codice fiscale 00835500158, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente, Arch. Antonino Zottarelli, nato a Legnano (MI) il 26/11/1970, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, che interviene nel presente atto in rappresentanza dello stesso ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n° del, esecutiva

E

l'Organizzazione senza scopo di lucro denominata: Protezione Civile Canegrate ODV, di seguito "*Organizzazione*" con sede in Canegrate Via Cascinette n. 33/37 C.F. 92028600150, iscritta all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia con decreto n. 3/2003 del 30/06/2003 e nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.n.117/2017 con Decreto Dirigenziale CMM Raccolta Generale n° 5373 del 21/07/2022 Fasc. n. 8.5/2022/229, nella persona del legale rappresentate Sig. Marco Carrera nato a Cuggiono (MI) il 08/05/1988, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. del è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Canegrate e l'Organizzazione "Protezione Civile Canegrate ODV";
- che nella citata convenzione, l'art. 5, prevede la possibilità che il Comune conceda in comodato d'uso gratuito strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le capacità operative per le attività di protezione civile;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Con il presente "Contratto di comodato" il Comune di Canegrate cede all'Organizzazione Protezione Civile Canegrate ODV in comodato gratuito temporaneo i beni di seguito specificati:

- TENDA LANCO mod SG 300 FR;
- N. 22 BRANDINE mod. OUTDOOR cod XL;
- CARRELLO RIMORCHIO LBC 1205 SF targato AF94282;
- FURGONE FORD TRANSIT targato GR586HV;

Articolo 2 - Proprietà dei beni

Il comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni indicati come specificato all'art. 1 del presente contratto di comodato, rimane in capo al Comune, che ne può richiedere in ogni momento la restituzione;

Articolo 3 - Diligenza nell'uso dei beni

Le parti, nel verbale di consegna per i beni oggetto del presente contratto-quadro di comodato, dichiareranno obbligatoriamente quanto segue: a) il giorno di presa in consegna, b) condizioni di funzionamento (stato d'uso), c) valore di acquisto.

Il comodatario, all'atto della presa in consegna dei beni con la contestuale sottoscrizione del verbale di consegna convaliderà l'accettazione dei medesimi nello stato in cui si trovano, ivi dichiarato, ritenendoli di sua piena soddisfazione nonché conformi alle dichiarazioni rese. Il comodatario assume l'impegno di mantenere i beni nelle medesime condizioni relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli per le finalità di protezione civile, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi.

Il comodatario dichiara che con la sottoscrizione del contratto di comodato e verbale di consegna riceverà i beni ivi indicati immuni da vizi conosciuti o apparenti, e si impegna alla loro restituzione nello stato d'uso in cui li avrà ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, in ogni tempo il comodante lo richieda.

Articolo 4 - Gestione del bene

Il comodatario ha l'obbligo di:

a) garantire, su richiesta del Comune, interventi di prevenzione, soccorso e per lo svolgimento di esercitazioni;

b) provvedere alla buona conservazione dei mezzi e attrezzature assegnate;

c) concordare preventivamente con il Comune - Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente - Servizio di Protezione Civile, il programma delle manutenzioni ordinarie, le eventuali manutenzioni straordinarie e migliorie ritenute necessarie;

d) in caso di inutilizzabilità definitiva del bene, se richiesto per iscritto dal Comune, provvederà a proprie spese, fatto salvo un eventuale concorso finanziario Comunale definitivo ai sensi del successivo art. 5, alla rottamazione in loco, nel rispetto delle procedure indicate da detto Ente;

e) comunicare al Comune, eventuali casi di furto o perdita del bene allegando relativa denuncia;

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento il controllo sullo stato dell'attrezzatura tramite funzionari incaricati dal Servizio Comunale di Protezione Civile.

Articolo 5 - Spese

Sono a carico del comodante le spese assicurative obbligatorie R.C.A., nonché la tassa di possesso, bollo auto e quant'altro connesso a spese amministrative ed oneri di legge.

Le parti convengono che il comodante deve provvedere direttamente al pagamento delle spese ordinarie di manutenzione. Le spese derivanti da inadempimenti del comodatario sono a carico esclusivo del comodatario stesso.

Gli interventi di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie, gli adeguamenti introdotti da nuove normative, dovranno essere concordati con il comodante entro e non oltre due mesi dalla data di esecuzione. In qualsiasi momento può disporsi il controllo sullo stato dei beni da parte di soggetti autorizzati dal comodante. Qualora si riscontri carenza di manutenzione e di diligenza nella conservazione, il comodante può richiedere l'immediata esecuzione degli interventi manutentivi necessari a completo carico del comodatario. In particolare il comodante qualora riscontri carenza di manutenzione, lo segnalerà per iscritto; l'eventuale ingiustificato protrarsi della inadempienza manutentiva da parte del comodatario potrà essere addotta a motivo di risoluzione anticipata del

contratto da parte del comodante. In particolare il comodatario non potrà richiedere, al momento della risoluzione del presente contratto, alcun tipo di risarcimento per le eventuali addizioni apportate. Eventuali rimborsi delle spese sostenute dal comodatario potranno essere finanziati, entro i limiti della disponibilità del bilancio, con le modalità definite dall'art. 8 della convenzione quadro.

Articolo 6 - Esonero dalla responsabilità

Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del comodatario tutti i danni che possano derivare alla stessa, ai suoi beni, al personale utilizzatore o ai terzi dall'uso dei beni oggetto del presente contratto di comodato dovuti a comportamenti dolosi o colposi del personale dell'Amministrazione. Il comodatario solleva il Comune da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

Qualora nell'utilizzazione dei beni concessi in comodato vengano riscontrati vizi, difetti e difformità in genere, il comodatario si obbliga a darne immediata comunicazione scritta al Comune e comunque non oltre due giorni dalla loro scoperta.

Articolo 7 - Divieto di cessione dei beni

E' fatto assoluto divieto al comodatario di cedere a qualsiasi titolo a terzi l'uso dei beni concessi in comodato e di apportarvi modifiche strutturali senza espressa autorizzazione scritta del Comune. Per i casi specifici si rimanda a quanto previsto ai punti precedenti.

Articolo 8 - Durata e risoluzione del contratto di comodato

Il presente contratto di comodato ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla data di scadenza della convenzione ed è rinnovabile qualora la convenzione venga rinnovata. Medesima disciplina è applicabile ai singoli verbali di consegna costituenti parti integranti del presente.

Ciascuna delle parti avrà diritto di risolvere il presente contratto di comodato in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata A.R. Medesima disciplina è applicabile ai singoli verbali di consegna costituenti parti integranti del presente.

Articolo 9 - Rimando a norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile, in particolare gli artt. 1803 e seguenti, in quanto non incompatibili con le clausole qui sottoscritte.

Art. 10 - Trattamento de dati personali

I dati personali contenuti nel presente contratto sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente per i fini strettamente inerenti alla stipulazione stessa. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti. Gli interessati, in relazione al trattamento dei propri dati, possono esercitare i diritti previsti dall'art 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 - Risoluzione controversie

Per ogni controversia dipendente dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Per qualsiasi comunicazione e notifica il comodatario elegge domicilio in Canegrate via Cascinette 33/37.

Il presente contratto viene firmato in assenza di testimoni in quanto le parti concordemente convengono di rinunciarvi e verrà registrato esclusivamente in caso d'uso.

Il presente contratto di comodato viene redatto in duplice originale. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Allegato:

Schema di verbale di consegna ed accettazione di beni ceduti in comodato d'uso

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Canegrate

Il Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente

*Arch. Antonino Zottarelli**

Per L'Organizzazione di Volontariato "Protezione Civile Canegrate ODV"

*Sig. Marco Carrera**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 e del D. Lgs 07.03.2005, n. 82 e rispettive norme collegate

Deliberazione G.C. n. 114 del 29 MAG. 2024

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 13 GIU. 2024
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 13 GIU. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 22 fogli.

Li 13 GIU. 2024



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala